



I REGOLAMENTI PROVINCIALI: N. 32



PROVINCIA DI PADOVA

REGOLAMENTO
ISTITUTIVO DELL'IMPOSTA
PROVINCIALE SULLE FORMALITA'
DI TRASCRIZIONE, ISCRIZIONE
ED ANNOTAZIONE DEI VEICOLI
RICHIESTE AL P.R.A. (I.P.T.)
(EX ART. 56 DEL D. LGS. 15/12/1997 N. 446)



Approvato con deliberazione del Commissario Prefettizio con i poteri del Consiglio provinciale in data 30.11.1998 n.78 di reg., modificato e integrato con DD.C.P. in data 27.1.1999 n. 2 di reg., 28.2.2000 n. 8 di reg, 17.3.2008 n. 15 reg., 29.11.2017 n. 20 reg., 14.2.2022 n. 6 di reg. e 21.12.2023 n. 29 di reg.



INDICE DEGLI ARTICOLI

- ART. 1 Istituzione dell'imposta
- ART. 2 Presupposto dell'imposta e soggetti passivi
- ART. 3 Modalità, termini e sanzioni
- ART. 4 Misure dell'imposta
- ART. 5 Affidamento del servizio
- ART. 6 Obblighi del concessionario o dell'incaricato della riscossione
- ART. 7 Compensi del concessionario
- ART. 8 Modalità di liquidazione e riscossione dell'imposta
- ART. 9 Agevolazioni fiscali
- ART. 10 Ripresentazione di richiesta di formalità
- ART. 11 Rimborsi e recuperi
- ART. 12 Funzionario Responsabile
- ART. 13 Diritto di interpello
- ART. 14 Ravvedimento del contribuente
- ART. 15 Disciplina dell'abuso del diritto o elusione fiscale
- ART. 16 Accertamento con adesione
- ART. 17 Autotutela
- ART. 18 Disposizioni transitorie
- ART. 19 Disposizioni finali

Art. 1
Istituzione dell'imposta

1. In attuazione degli artt. 52 e 56 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 e successive modificazioni. è istituita l'Imposta Provinciale sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione (I.P.T.) dei veicoli iscritti al Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.), avente competenza nel territorio della Provincia di Padova.
2. L'imposta è dovuta sulle formalità richieste in base agli atti e ai documenti prescritti dalle vigenti disposizioni in materia di Pubblico Registro Automobilistico.
3. L'imposta si applica sulla base della vigente disciplina di legge e secondo le norme del presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997.

Art. 2
Presupposto dell'imposta e soggetti passivi

1. L'imposta si applica sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli richieste al Pubblico Registro Automobilistico (PRA) in base a scritture private autenticate o la cui sottoscrizione sia giudizialmente accertata, in base ad atti pubblici e sentenze.
2. L'imposta è dovuta per ciascuna formalità richiesta. E' tuttavia dovuta una sola imposta quando per lo stesso credito ed in virtù dello stesso atto devono eseguirsi più formalità di natura ipotecaria.
3. Le formalità di cui al comma 1) possono essere eseguite su tutto il territorio nazionale con ogni strumento consentito dall'ordinamento e con destinazione del gettito dell'imposta alla Provincia ove ha sede legale o residenza il soggetto passivo, inteso come avente causa o intestatario del veicolo.
4. Soggetti passivi dell'imposta sono:
 - gli aventi causa o intestatari del veicolo, ai sensi dell'art. 56, comma 1 bis, del D.Lgs. n. 446/97 e degli articoli 93 e 94 del D.Lgs. n. 285/1992;
 - il soggetto nell'interesse del quale viene compiuta l'iscrizione, la trascrizione o l'annotazione presso il P.R.A.

- nel caso di locazione finanziaria, il soggetto passivo è il locatario del veicolo ed il gettito va versato alla Provincia ove ha sede legale o residenza il locatario.
5. In ogni caso al pagamento dell'imposta e della sanzione sono solidalmente obbligati il richiedente e le parti nel cui interesse sono richieste le formalità.

Art. 3
Modalità, termini e sanzioni

1. Il versamento dell'imposta per le formalità di prima iscrizione dei veicoli nel P.R.A., deve essere effettuato entro il termine di sessanta giorni dalla data di effettivo rilascio del Documento Unico di Circolazione e di Proprietà del veicolo (DU), in progressiva sostituzione della Carta di Circolazione e del Certificato di Proprietà del veicolo.
2. Il versamento dell'imposta per le formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione relative a veicoli già iscritti nel P.R.A. deve essere effettuato entro il termine di sessanta giorni dalla data di formazione dell'atto, salvo il disposto del comma 8, dell'art. 56 del D.Lgs. n. 446/1997.
3. Per l'omesso o il ritardato pagamento parziale o totale dell'imposta entro i termini stabiliti dai commi 1 e 2 si applica la sanzione prevista dall'art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997. Si applicano, altresì, le disposizioni contenute nell'art. 13 del D.Lgs., n. 472/1997. Il pagamento della sanzione e degli interessi legali deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento dell'imposta.
4. Per ottenere le formalità di cui sopra devono essere prodotti all'ufficio del P.R.A. gli atti, i documenti e le certificazioni prescritti dalle disposizioni istitutive dell'imposta. Le note presentate al P.R.A. devono riportare la specifica delle somme dovute a titolo di imposte, i dati di ciascuna formalità ed il totale delle somme dovute.
5. Le formalità di cui ai commi precedenti non possono essere eseguite se non è stata assolta l'imposta provinciale nelle misure comunicate al P.R.A., ai sensi del terzo comma dell'art. 56, del D.Lgs. n. 446/1997.

Art. 4
Misure dell'imposta

1. L'imposta provinciale è applicata sulla base di apposita tariffa determinata con decreto del Ministro delle Finanze che stabilisce le misure dell'imposta per tipo e potenza dei veicoli, ai sensi dell'art. 56, comma 11, del D.Lgs. n. 446/1997.
2. Le misure stabilite possono essere aumentate entro i limiti di legge ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione e si applicano alle formalità richieste a partire dal 1° gennaio dell'esercizio cui si riferisce il bilancio di previsione.
3. La Provincia notifica entro dieci giorni dalla data di esecutività copia autentica della deliberazione istitutiva o modificativa delle misure dell'imposta al competente ufficio provinciale del PRA ed al Concessionario della riscossione per gli adempimenti di competenza, a' sensi dell'art. 56, comma 3. del D.Lgs. n. 446/1997.
4. La deliberazione di cui al comma precedente viene trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito con Legge n. 214/2011.
5. Nei casi in cui sia stata omessa la trascrizione di un atto d'acquisto, le successive trascrizioni o iscrizioni non producono effetto in conformità a quanto previsto dall'art. 2688 del Codice Civile concernente la continuità delle trascrizioni. Alle formalità richieste, ai sensi e per gli effetti del citato articolo del Codice Civile, si applica un'imposta pari al doppio della relativa tariffa. Nel caso in cui il secondo soggetto acquirente abbia i requisiti per beneficiare dell'esenzione dell'imposta, deve comunque versare in nome e per conto del precedente acquirente un'imposta pari al valore ordinario della relativa tariffa.

Art. 5
Affidamento del servizio

1. La liquidazione, la riscossione e la contabilizzazione dell'imposta provinciale sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione (I.P.T.) ed i relativi controlli, nonché l'applicazione delle sanzioni per l'omesso o ritardato pagamento dell'imposta, sono affidati a condizioni da stabilire tra le parti, al concessionario del Pubblico Registro Automobilistico. In alternativa, a' sensi dell'art. 56, comma 4, del D.Lgs. n. 446/97, modificato dall'art. 1, lett. t), punto 2) del D.Lgs. n. 506/1999, sono consentite le seguenti modalità di gestione:
 - gestione diretta;
 - gestione nelle forme di cui all'art. 52, comma 5, del D.Lgs. n. 446/1997.

Art. 6

Obblighi del concessionario o dell'incaricato della riscossione

1. L'ammontare dell'imposta giornalmente riscossa a norma dei precedenti articoli, deve essere versata dal concessionario o dall'incaricato della riscossione alla Tesoreria della Provincia entro il quinto giorno lavorativo successivo.
2. Il concessionario o l'incaricato della riscossione è tenuto a comunicare mensilmente alla Provincia, tramite tabulato cartaceo, o supporto magnetico, i dati giornalieri degli incassi comprovanti il titolo della riscossione, nonché gli estremi dei versamenti effettuati, nel termine massimo del giorno quindici del mese successivo a quello di riferimento.
3. Il concessionario o l'incaricato della riscossione provvede a conservare ai propri atti le ricevute di versamento a favore della Provincia da esibire agli incaricati del controllo da parte della Provincia medesima. Le ricevute hanno valore liberatorio per il concessionario o per l'incaricato della riscossione.
4. La Provincia può disporre specifiche verifiche presso il concessionario o l'incaricato della riscossione entro cinque anni dalla data di riscossione dell'imposta.

Art. 7

Compensi del concessionario

- 1 Al soggetto incaricato, per l'attività di gestione dell'imposta compete il compenso convenuto tra le parti, salvo quanto previsto dall'art. 1, comma 3, del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 21 marzo 2013.
2. In relazione alla gestione attiva tributaria da parte dell'Ente possono essere richieste estrapolazioni/attività mirate al soggetto incaricato. In tale contesto si possono concordare, con atti formali, servizi aggiuntivi a pagamento.

Art. 8

Modalità di liquidazione e riscossione dell'imposta

1. L'imposta deve essere corrisposta mediante versamento alla Provincia o allo stesso concessionario della riscossione, ove previsto.

2. L'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta dovuta va presentata al pubblico registro automobilistico insieme agli altri documenti e certificazioni prescritti dalle vigenti disposizioni in materia per la richiesta delle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli.
3. L'attestazione di avvenuto versamento dell'imposta deve riportare la causale delle somme dovute a titolo di imposta con indicazione dei dati per ciascuna formalità, sulla base del modello predisposto dal soggetto incaricato della riscossione, sentito il P.R.A..

Art. 9
Agevolazioni fiscali

- 1 Si applicano le esenzioni e le riduzioni espressamente previste dalla normativa vigente.
- 2 Sono esentate, altresì, dal pagamento dell'imposta le operazioni di trascrizione/iscrizione di veicoli effettuate dalle istituzioni riordinate in aziende pubbliche di servizi alla persona (ex IPAB), ex art. 4, comma 5, del D.Lgs. n. 207/2001 e dagli enti del Terzo Settore individuati all'art. 4 del D.Lgs. n. 117/2017, iscritti al registro di cui all'art. 45 del medesimo decreto, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale, previa presentazione di dichiarazione sostitutiva di certificazione che il veicolo oggetto della trascrizione/iscrizione al PRA è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento di attività non commerciali.
3. Ai portatori di handicap "sensoriali" (non vedenti e sordomuti), come identificati dall'art. 1 della Legge 68 del 1999 e dalla Legge 138 del 3 aprile 2001, si applica la riduzione al 25% dell'imposta.
4. In caso di effettuazione di due formalità consecutive, la prima a favore di tutti gli eredi, la seconda a favore dell'unico soggetto erede che intende intestarsi il veicolo: l'imposta è ridotta del 90% per la prima trascrizione e del 10% per la seconda trascrizione. In caso di accettazione dell'eredità senza successivo trasferimento, l'imposta è dovuta per intero. Per beneficiare dell'agevolazione le formalità relative ai due trasferimenti di proprietà devono essere immediatamente conseguenti l'una all'altra e, in ogni caso, contestualmente presentate al P.R.A. unitamente alla documentazione probatoria del diritto all'agevolazione.
5. L'agevolazione, di cui al comma 4, non si applica nel caso di: accettazione di eredità senza successivo trasferimento a favore di uno degli eredi; rinuncia con atto notarile dell'intera eredità da parte di tutti gli eredi tranne quello che intende intestarsi l'autovettura; successivo trasferimento dall'"asse ereditario" ad un soggetto terzo senza che il singolo erede ne sia divenuto primo intestatario.

6. Al fine di usufruire dell'agevolazione d'imposta prevista dall'art. 63 della Legge 342/2000 per i veicoli ed i motoveicoli costruiti da almeno trent'anni, l'uso non professionale del veicolo deve essere dichiarato con apposita autocertificazione.

Art. 10
Ripresentazione di richiesta di formalità

1. Nel caso di ripresentazione di richiesta di formalità precedentemente rifiutate dal P.R.A., non si fa luogo ad ulteriori riscossioni salvo che la richiesta non sia stata precedentemente rifiutata per insufficiente versamento.
2. Nel caso che la ripresentazione avvenga oltre i termini stabiliti dai commi 1 e 2 dell'art. 3, si dà luogo all'applicazione delle sanzioni previste dal comma 3 dello stesso art. 3.

Art. 11
Rimborsi e recuperi

1. Per le richieste di formalità già presentate e rifiutate dal P.R.A., che non vengono più ripresentate, l'istanza di rimborso dell'imposta provinciale di trascrizione deve essere presentata alla Provincia, entro il termine di cinque anni, come previsto all'art. 1, comma 164, della Legge 296/2006, unitamente alla nota di trascrizione originaria, debitamente annullata. Copia dell'istanza va inoltrata al P.R.A. per gli adempimenti di competenza e le conseguenti annotazioni sul registro progressivo.
2. Analogamente si procede per i versamenti in eccesso.
3. La Provincia provvede ad effettuare i rimborsi direttamente o ad autorizzare il concessionario o l'incaricato della riscossione al rimborso delle somme dovute.
4. L'imposta o la maggiore imposta dovuta a seguito di erronea liquidazione e versamento del tributo, e l'eventuale sanzione, devono essere contestate al trasgressore con le modalità previste dal D.Lgs. n. 472/1997, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati, come previsto dall'art. 1, comma 161 della Legge n. 296/2006.
5. Il concessionario provvede altresì all'istruzione delle pratiche ed alla riscossione delle somme dovute per le differenze d'imposta e di eventuali sanzioni a seguito di errori per difetto al

momento del versamento da parte dell'utente e dà comunicazione alla Provincia di tali incassi con specificazione della loro causale.

6. Per importi complessivi inferiori ad Euro 17,00 (DPR n. 129/1999) non si procede ai recuperi e ai rimborsi. Tale importo non deve in ogni caso intendersi come franchigia.

Art. 12

Funzionario Responsabile

1. La funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'Imposta Provinciale di Trascrizione sono attribuiti al Dirigente della Provincia di Padova competente per materia.
2. Il predetto sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi. Pone altresì il visto di esecutività sui ruoli per la riscossione coattiva dell'Imposta Provinciale di Trascrizione ed effettua le ispezioni ed i controlli presso il concessionario o altro soggetto incaricato alla gestione dell'imposta.

Art. 13

Diritto di interpello

1. Qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni che disciplinano la materia, il contribuente può inoltrare per iscritto alla Provincia di Padova apposita istanza di interpello.
2. L'istanza deve contenere gli elementi prescritti dall'art. 11 della Legge n. 212/2000 e ss.mm.ii..

Art. 14

Ravvedimento del contribuente

1. Il contribuente, qualora non siano iniziate da parte degli uffici preposti attività di accesso, ispezione, verifiche o altre attività amministrative d'accertamento, può avvalersi dell'istituto del ravvedimento ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997, effettuando contestualmente il versamento dell'imposta dovuta o della differenza, degli interessi con maturazione giornaliera e delle sanzioni nei seguenti termini:

- La sanzione del 15%, ridotta allo 0,10% al giorno per i pagamenti effettuati entro quindici giorni dalla scadenza di cui all'art. 3 (dal 61° al 75° dalla formalità);
- La sanzione del 15%, ridotta all'1,50% per i pagamenti effettuati dal sedicesimo al trentesimo giorno a partire dalla scadenza di cui all'art. 3 (dal 76° al 90° giorno dalla formalità);
- La sanzione del 15%, ridotta all'1,67% per i pagamenti effettuati dal trentunesimo al novantesimo giorno a partire dalla scadenza di cui all'art. 3 (dal 91° al 150° giorno dalla formalità);
- La sanzione del 30%, ridotta al 3,75% per i pagamenti effettuati dal novantunesimo ed entro 1 anno decorrente dalla data di scadenza di cui all'art. 3 (dal 151° giorno);
- La sanzione del 30% ridotta al 4,29% per i pagamenti effettuati dopo un anno dalla scadenza del termine ed entro due anni decorrente sempre dal termine di cui all'art. 3;
- La sanzione del 30% ridotta al 5% per i pagamenti effettuati dopo due anni dalla scadenza del termine per il versamento.

Art. 15

Disciplina dell'abuso del diritto o elusione fiscale

1. All'Imposta Provinciale di Trascrizione si applica quanto previsto dall'art. 10 bis, della Legge n. 212/2000 "Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente" e dal Regolamento generale delle entrate provinciali.

Articolo 16

Accertamento con adesione

1. Per l'applicazione dell'istituto dell'accertamento con adesione si rimanda a quanto previsto nel Regolamento generale delle entrate provinciali.

Art. 17

Autotutela

1. Il potere di autotutela è esercitato conformemente a quanto previsto dal Regolamento generale delle entrate provinciali.

Art. 18

Disposizioni transitorie

1. Il presente regolamento entra in vigore a partire dall'anno successivo all'approvazione.

Art. 19

Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni vigenti di legge.